



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO E URBANISTICA

Area: AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. B3393 del 15/07/2010

Proposta n. 11851 del 15/07/2010

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42



IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che nove Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. B2799/2010;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono sei i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate,

DETERMINA

1.I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

PROV.	COMUNE	N.
FR	CASSINO	1.
FR	COLLE SAN MAGNO	2.
RI	CITTAREALE	3.
RI	POGGIO MOIANO	4.
RI	STIMIGLIANO	5.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	6.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, n. B0684/2010, B2190/2010 e B2799/2010 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

4. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

5. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso

in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010 e n. B2799 del 28 maggio 2010.

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	BOVILLE ERNICA	5.
FR	BROCCOSTELLA	6.
FR	CASTELLIRI	7.
FR	CASTROCELO	8.
FR	COLLEPARDO	9.
FR	COLFELICE	10.
FR	FALVATERRA	11.
FR	FERENTINO	12.
FR	FIUGGI	13.
FR	FONTANA LIRI	14.
FR	FONTECHIARI	15.
FR	FROSINONE	16.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	17.
FR	MOROLO	18.
FR	PESCOSOLIDO	19.
FR	PIGLIO	20.
FR	POSTA FIBRENO	21.
FR	ROCCASECCA	22.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	23.
FR	SERRONE	24.

FR	SORA	25.
FR	TORRICE	26.
FR	VEROLI	27.
LT	APRILIA	28.
LT	CAMPO DI MELE	29.
LT	CISTERNA DI LATINA	30.
LT	CORI	31.
LT	FONDI	32.
LT	FORMIA	33.
LT	GAETA	34.
LT	ITRI	35.
LT	LATINA	36.
LT	MAENZA	37.
LT	MINTURNO	38.
LT	MONTE SAN BIAGIO	39.
LT	NORMA	40.
LT	PONTINIA	41.
LT	PONZA	42.
LT	PRIVERNO	43.
LT	ROCCA GORGA	44.
LT	SABAUDIA	45.
LT	SAN FELICE CIRCEO	46.
LT	SERMONETA	47.
LT	SEZZE	48.
LT	SONNINO	49.
LT	SPERLONGA	50.
LT	TERRACINA	51.
RI	AMATRICE	52.
RI	ACCUMOLI	53.
RI	ANTRODOCO	54.
RI	BELMONTE IN SABINA	55.
RI	CANTALICE	56.
RI	CASTEL DI TORA	57.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	58.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	59.
RI	CITTADUCALE	60.
RI	COLLE DI TORA	61.
RI	COLLI SUL VELINO	62.
RI	CONTIGLIANO	63.
RI	COTTANELLO	64.
RI	FARA IN SABINA	65.

RI	FIAMIGNANO	66.
RI	FORANO	67.
RI	FRASSO SABINO	68.
RI	GRECCIO	69.
RI	LEONESSA	70.
RI	MARCETELLI	71.
RI	MICIGLIANO	72.
RI	MONTE S.GIOV.IN SABINA	73.
RI	MONTELEONE SABINO	74.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	75.
RI	MORRO REATINO	76.
RI	PAGANICO SABINO	77.
RI	PESCOROCCHIANO	78.
RI	PETRELLA SALTO	79.
RI	POGGIO BUSTONE	80.
RI	POGGIO NATIVO	81.
RI	POGGIO SAN LORENZO	82.
RI	RIETI	83.
RI	RIVODUTRI	84.
RI	ROCCA SINIBALDA	85.
RI	TARANO	86.
RI	VACONE	87.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	88.
RM	ALBANO LAZIALE	89.
RM	ANZIO	90.
RM	ARDEA	91.
RM	ARICCIA	92.
RM	ARTENA	93.
RM	BRACCIANO	94.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	95.
RM	CARPINETO ROMANO	96.
RM	CASTEL MADAMA	97.
RM	CERVETERI	98.
RM	CIAMPINO	99.
RM	CIVITAVECCHIA	100.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	101.
RM	COLLEFERRO	102.
RM	COLONNA	103.
RM	FIANO ROMANO	104.
RM	FILACCIANO	105.
RM	FIUMICINO	106.

RM	FORMELLO	107.
RM	FRASCATI	108.
RM	GENZANO DI ROMA	109.
RM	GROTTAFERRATA	110.
RM	GUIDONIA	111.
RM	LADISPOLI	112.
RM	LANUVIO	113.
RM	LARIANO	114.
RM	LICENZA	115.
RM	MAGLIANO ROMANO	116.
RM	MANDELA	117.
RM	MARCELLINA	118.
RM	MARINO	119.
RM	MAZZANO ROMANO	120.
RM	MONTECOMPATRI	121.
RM	MONTEROTONDO	122.
RM	MORICONE	123.
RM	NAZZANO	124.
RM	NEMI	125.
RM	NETTUNO	126.
RM	PALESTRINA	127.
RM	POLI	128.
RM	POMEZIA	129.
RM	PONZANO ROMANO	130.
RM	RIGNANO FLAMINIO	131.
RM	RIOFREDDO	132.
RM	ROCCA DI CAVE	133.
RM	ROCCA DI PAPA	134.
RM	ROMA	135.
RM	SACROFANO	136.
RM	SAN CESAREO	137.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	138.
RM	SANT'ORESTE	139.
RM	SEGNI	140.
RM	TIVOLI	141.
RM	TOLFA	142.
RM	TORRITA TIBERINA	143.
RM	TREVIGNANO ROMANO	144.
RM	VELLETRI	145.
RM	ZAGAROLO	146.
VT	ACQUAPENDENTE	147.

VT	ARLENA DI CASTRO	148.
VT	BASSANO ROMANO	149.
VT	BASSANO IN TEVERINA	150.
VT	BOLSENA	151.
VT	CALCATA	152.
VT	CANEPINA	153.
VT	CANINO	154.
VT	CAPODIMONTE	155.
VT	CAPRANICA	156.
VT	CARBOGNANO	157.
VT	CASTEL SANT'ELIA	158.
VT	CELLENO	159.
VT	CIVITA CASTELLANA	160.
VT	FALERIA	161.
VT	GALLESE	162.
VT	GRADOLI	163.
VT	GROTTE DI CASTRO	164.
VT	ISCHIA DI CASTRO	165.
VT	LUBRIANO	166.
VT	MONTALTO DI CASTRO	167.
VT	MONTEFIASCONE	168.
VT	ORIOLO ROMANO	169.
VT	ORTE	170.
VT	PROCENO	171.
VT	RONCIGLIONE	172.
VT	SAN LORENZO NUOVO	173.
VT	SORIANO NEL CIMINO	174.
VT	SUTRI	175.
VT	TARQUINIA	176.
VT	TUSCANIA	177.
VT	VALENTANO	178.
VT	VALLERANO	179.
VT	VASANELLO	180.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	181.
VT	VIGNANELLO	182.
VT	VITERBO	183.